

I **Q**uaderni dell'Associazione TSEI
Approfondimenti monografici sul tema delle esecuzioni immobiliari

**Strumenti alternativi
alle esecuzioni
per la liquidazione del
patrimonio immobiliare
del debitore:
la «CESSIO BONORUM»**

A cura di:

Franco Confalonieri
Antonio Diener
Antonio Donvito
Simone Luchini
Domenico Pone
Stefano Santin

Con la supervisione del **Comitato Scientifico**
e del **Consiglio Direttivo**
dell'Associazione T.S.E.I.

#3 - OTTOBRE 2020

Sull'Associazione T.S.E.I.

Il gruppo di lavoro, nato spontaneamente dalla passione e dall'entusiasmo dei soci fondatori e in seguito organizzato in forma associativa, raccoglie alcune singole e riconosciute professionalità nel settore delle procedure esecutive immobiliari, di provenienza eterogenea e spesso tra sé complementari, che coprono quindi i vari aspetti del mondo delle vendite giudiziarie, sia dal lato più giuridico-legale che da quello più commerciale e di mercato, sia dal lato statistico che da quello creditizio o valutativo-immobiliare.

L'Osservatorio si pone come obiettivo quello di raccogliere spunti, dati e riflessioni che possano essere elaborate e diffuse con lo scopo di contribuire, in tempi rapidi, ad una maggiore efficienza del settore delle espropriazioni immobiliari, potendo così portare benefici sia ai creditori sia ai debitori, che potrebbero sperare di massimizzare il ricavato dalle aste così da garantirsi almeno di ripagare la propria obbligazione debitoria.

© **Associazione T.S.E.I.**

Per favore citare questo studio come: **I Quaderni T6 (2020), Strumenti alternativi alle esecuzioni per la liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore: la "cessio bonorum"**, Associazione "Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane" (T.S.E.I.), #3-20, 30 ottobre 2020

Associazione T.S.E.I. – Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane [T6]

Associazione culturale senza finalità di lucro ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c.

Via Melchiorre Gioia, 82 | 20125 Milano (MI) | CF: 97855340580 | P.IVA: 09941320963

www.osservatoriot6.it | segreteria@osservatoriot6.it | istituzionale@pec.osservatoriot6.com

5. RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA SULLA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI di ANTONIO DONVITO

Nei primi trent'anni dall'introduzione nell'ordinamento con il codice del 1942, il contratto di cessione dei beni ai creditori ha registrato una forte attenzione da parte della giurisprudenza, gradualmente ridottasi nei decenni successivi, sino a diventare sporadica, se si escludono le pronunce - di matrice concorsuale - relative alle cessioni dei beni nell'ambito delle procedure di concordato preventivo o fallimentare e non oggetto della presente rassegna.

1. Il contratto di cessione dei beni ai creditori - nozione

Il contratto di cessione dei beni ai creditori si colloca nella categoria delle liquidazioni c.d. negoziali dei beni, operazioni volontarie attraverso le quali il patrimonio del debitore è convertito, in tutto od in parte, in denaro per soddisfare i creditori.

La cessione *contrattuale* si distingue dalle cessioni dei beni c.d. giudiziali, regolate da leggi speciali, affidate all'autorità giudiziaria od a soggetti delegati.

Il codice definisce la *cessio bonorum* come «*il contratto col quale il debitore - o un terzo³¹ - incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti*» (art. 1977 c.c.).

Il contratto è formale, a titolo oneroso, aperto e plurilaterale.

1.a) Formale, perché la forma scritta è richiesta a pena di nullità (art. 1978, comma 1, c.c.).

La forma si realizza con la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Il secondo comma, in caso di cessione di crediti, rinvia agli artt. 1264 e 1265 c.c. affinché il debitore ceduto sia informato dei nuovi destinatari del pagamento.

L'articolo sulla forma costituisce un'applicazione specifica della regola generale posta dall'art. 1350, n. 13, c.c. e si legge in coordinamento con gli artt. 2649 e 2687 c.c., che prescrivono la trascrizione della cessione dei beni che abbia ad oggetto beni immobili

³¹ Cass. 25 giugno 1981, n. 4135; Id. 9 novembre 1981, n. 5913.

o mobili registrati per renderla opponibile a chi successivamente abbia trascritto o iscritto nei confronti del debitore (v. *infra* § 9).

1.b) A titolo oneroso, in quanto all'obbligazione dei cessionari di liquidare i beni del debitore fa riscontro la loro destinazione al soddisfacimento dei crediti³².

1.c) Aperto all'adesione di terzi, come previsto dall'art. 1332 c.c., nel senso che altri creditori possono aderirvi e plurilaterale, in ragione del potenziale numero delle parti coinvolte³³.

Con riferimento alla figura del contratto aperto all'adesione di terzi, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la proposta della cessione fatta dal debitore a tutti i creditori, da concludere con chi decidesse di accettare³⁴: in questo caso, l'ingresso nel contratto dei creditori, si configura come accettazione di una proposta altrui, senza la necessità dell'accettazione delle altre parti³⁵.

Per converso, la giurisprudenza ammette comunque il contratto di cessione *chiuso*, cioè non aperto a parti diverse dalle stipulanti³⁶.

1.d) La volontà del debitore di cedere i beni ai creditori per liquidarli e ripartire il ricavato dev'essere espressa ed inequivoca, non basta, dunque, che il creditore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori³⁷.

La decisione del debitore, se imprenditore commerciale, di rimediare ai propri inadempimenti con la *cessio bonorum* esclude che la disciplina dell'insolvenza della legge fallimentare sia inderogabile, rappresentando la cessione uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per dare una risposta all'insolvenza od a situazioni di crisi³⁸.

Normalmente, la cessione sottintende una situazione di difficoltà economica del cedente, ma ciò non significa che si debba dedurre l'esistenza di uno stato di bisogno del debitore, con riferimento all'azione di rescissione per lesione del contratto prevista dall'art. 1448 c.c.: fatti salvi i casi concreti, per la Cassazione non ricorre lo stato di bisogno

32 Si tratta di un elemento qualificante del contratto, che per questo aspetto è inquadrato nei negozi di destinazione, così distinguendosi dai negozi di attribuzione (SALVI, op. cit., 337); Trib. Torino, 28 novembre 1951, in Temi, 1952, 263.

33 La pluralità comporta la necessità di accertare se la causa d'invalidità che colpisce uno dei rapporti trasmetta l'invalidità agli altri ex art. 1420 c.c.

34 Cass. 30 giugno 1969, n. 2391, in Rep. Foro. It., voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1; Trib. Roma, 27 aprile 1957, in Dir. Fall., 1957, II, 409; App. Roma, 27 marzo 1963, in Rep. Foro. It., voce Cessione dei beni ai creditori, n. 3.

35 Trib. Roma, 27 aprile 1957, cit.

36 App. Roma, 27 marzo 1963, cit.

37 Cass. 25 giugno 1981, n. 4135; Id. 13 giugno 1962, n. 1469; Id. cit. 25 giugno 1981, n. 4135.

38 Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2012, in www.ilcaso.it, 2012.

in colui che ceda i beni ai creditori, in quanto la sua scelta potrebbe essere determinata anche da valutazioni opportunistiche o di calcolo, quale, l'intento di ricavare dalla cessione dei beni un risultato più vantaggioso rispetto a quello derivante dall'assoggettamento dei beni ad azioni esecutive³⁹.

1.e) I soggetti della cessione sono il debitore cedente e tutti od alcuni dei suoi creditori, senza che sia necessaria la stipulazione del contratto con la totalità dei creditori.

Secondo la dottrina, nella figura del debitore rientrano il condebitore, l'obbligato in solido, il civilmente responsabile, il fideiussore e l'avallante, essendo ciascuno gravato da un vincolo personale obbligatorio.

La cessione può essere proposta – oltre che dal debitore - da un soggetto estraneo ai rapporti obbligatori, proposta che presupporrebbe l'accollo dei debiti da parte del terzo⁴⁰.

La persona giuridica, senza che occorra la previa deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione, può proporre la cessione, ma, trattandosi di un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, è richiesta la piena capacità delle parti e dei loro rappresentanti⁴¹.

È consentita la cessione fatta ad un solo creditore⁴² ovvero ad un creditore e ad un terzo, che si incarica di soddisfare i creditori rivalendosi sul ricavato della liquidazione dei beni⁴³.

1.f) Il contenuto del contratto è costituito, quanto al debitore, dall'obbligo di cedere ai creditori il potere di amministrare i beni fino alla liquidazione, di non disporre, di venderli, di esercitare le azioni relative⁴⁴.

39 Cass.27 gennaio 1990, n. 531, in Giur. It., 1990, I, 1, 1106, con nota di G. AGNESE

40 Cass. 9 novembre 1981, n. 5913, in Rep. Foro it., 1981, voce Registro (imposta), nn. 53-185: la condizione dell'accollo dei debiti da parte del terzo proponente, fa escludere che possa essere il consulente del debitore.

41 Cass. 13 maggio 1954, n. 714, in Foro It., 1954, I, 1271; Id. 26 aprile 1960, n. 927, in Rep. Foro it., 160, voce Servitù, n. 37.

42 App. Firenze, 11 novembre 1974, in Rep. Foro it., 1975, voce Obbligazioni e contratti, n. 1. Secondo parte della dottrina la cessione ad un solo creditore configurerebbe una datio pro solvendo e non una vera e propria cessione.

43 Cass. 4 maggio 1966, n. 1128, in Foro It., 1966, I, 1444.

44 Cass. 2 giugno 1990, n. 5177, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1991, I, 17, n. STELLA; App. Firenze, 12 febbraio 1959, in Rep. Giur. It., 1959, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1.

1.g) La causa: dottrina e giurisprudenza prevalenti individuano la causa della cessione dei beni nel soddisfacimento delle obbligazioni del debitore mediante l'attività dei creditori⁴⁵.

1.h) Termine finale: per la regola generale del diritto dei contratti, secondo cui le parti possono limitare nel tempo l'efficacia del contratto, si può assegnare un termine finale alla cessione. Al contempo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1183 c.c., dinanzi al protrarsi irragionevole dell'amministrazione dei creditori, è legittimo domandare al giudice la fissazione di un termine.

Secondo la giurisprudenza, l'apposizione di un termine di efficacia, soddisfa la duplice esigenza di non rinviare ad un tempo indeterminato la definizione delle ragioni creditorie e di non aggravare la posizione del debitore con l'aumento degli interessi con il decorso del tempo; come contratto di durata, questa può essere limitata dalle parti, per segnare un limite oltre il quale la cessione dei beni non interesserebbe più alle parti⁴⁶.

2. Cessione dei beni e mandato

Elemento centrale della cessione dei beni è il conferimento ai creditori dell'incarico di liquidare il patrimonio conferito dal debitore: la centralità del conferimento dei poteri ai creditori ha interrogato la dottrina sulla qualificazione giuridica dell'incarico.

Alla tesi dell'*incarico* inteso come trasferimento del potere di disposizione dei beni⁴⁷ si è contrapposta quella che ha attribuito la qualificazione del mandato al conferimento dei poteri ai creditori, nell'interesse di entrambe le parti⁴⁸, teoria che ha trovato il favore della giurisprudenza pressoché unanime, sin dalla tipizzazione del contratto del 1942⁴⁹.

45 Cass. 13 giugno 1962, n. 1469, in Giur. It., 1962, I, 1, 1530; Id. 29 gennaio 1980, n. 684; Id. 25 giugno 1981, n. 4135.

46 Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16013, in Contr., 2004, 229, n. R. De Meo; Id. sez. III, 24 novembre 2003, n. 17850; Trib. Napoli, 4 novembre 1997, in banca dati www.Pluris-cedam.utetgiuridica.it

47 È la tesi di FOA', Cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1934, I, 55 e segg., secondo l'autore la cessione dei beni è un contratto ad effetti reali che, pur non trasferendo il diritto di proprietà dal debitore ai creditori, crea in capo a costoro il potere di liquidare tipico della facoltà di disporre del proprietario. In giur. v. Cass. 27 luglio 1933, in Foro it., 1934, I, 509 e App. Torino, 23 febbraio 1940, in Rep. Foro it., 1940, voce Obbligazioni e contratti, nn. 346 bis e ter.

48 STOLFI, Natura giuridica della cessione volontaria dei beni ai creditori, in Riv. it. sc. giur., 1936, 3 e segg.; per ASCOLI, op. cit., 550, la *cessio bonorum* è un mandato irrevocabile perché dato nell'interesse dei mandatari. CARRESI, op. cit., 134 e SALVI, op. cit., 51, contestano la qualificazione del contratto di cessione nel genus del mandato, considerandolo un contratto tipico a sé stante.

49 Prima del codice del 1942 la giurisprudenza aveva maturato un orientamento che qualificava l'incarico di liquidare i beni come un mandato: Cass. 8 aprile 1932, in Foro it., 1933, I, 510; Id. 30 luglio 1937, ivi, 1937, I, 1193; Id. 1 giugno 1938, in Rep. Foro it., 1938, voce Obbligazioni e contratti, n. 459; App. Brescia, 10 luglio 1935, Foro it., 1936, I, 169.

La giurisprudenza ritiene che la *cessio bonorum* non abbia effetto traslativo dei beni, ma la sostanza ed il contenuto di un mandato irrevocabile a liquidare ed a soddisfarsi, mandato che, in mancanza di patto contrario, comporta la liberazione del debitore solo quando i creditori riceveranno le somme dovute con il riparto del ricavato della vendita⁵⁰.

Secondo la Cassazione il contratto di cessione dei beni, per la perdita del potere di disporre dei beni ceduti (art. 1980 c.c.) e per il passaggio dei poteri di amministrare i beni ai cessionari (art. 1978 c.c.), si configura come mandato nei rapporti interni, irrevocabile perché conferito anche nell'interesse dei mandatari, e, nei rapporti esterni, come potere di rappresentanza processuale spettante ai cessionari nei confronti del cedente (Cass. 16 dicembre 1988, n. 6853).

3. La funzione solutoria

La cessione dei beni è finalizzata alla liberazione (anche parziale) del debitore dalle obbligazioni ed alla soddisfazione dei creditori attraverso un procedimento articolato nelle tre fasi della cessione, della liquidazione e del riparto, che costituiscono i suoi elementi fondamentali e strutturali.

Con la cessione il debitore individua nei creditori i soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti) a cui affidare il patrimonio, per soddisfare le loro ragioni, attraverso la liquidazione dei beni; fine solutorio che si concretizza nel riparto e nell'estinzione delle obbligazioni a cui il negozio mira.

Il contratto di cessione, pur non attuando immediatamente (né integralmente) la *solutio*, ha una funzione solutoria e la sua causa attiene al soddisfacimento dei crediti, nell'intento comune al cedente ed ai cessionari di liquidare, in tutto od in parte, il patrimonio del debitore al fine del riparto e di evitare esecuzioni a carico del debitore: così Cassazione, secondo cui «*il contratto previsto dall'art. 1977 c.c., anche se non attua immediatamente una "solutio", ha una funzione solutoria, attenendo la sua causa al*

50 App. Venezia, 13 luglio 1956, in Rep. Giur.It., 1957, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1; Trib. Alba, 12 agosto 1961, in Riv. not., 1961, III, 912; App. Firenze, 12 febbraio 1959, in Rep. Giust. Civ., voce Cessione dei beni ai creditori, n. 2; Pret. Parma, 7 febbraio 1959, in Temi, 1959, 311; Cass. 26 febbraio 1965, n. 319, in Foro it., 1965, 1, 1259; Cass. 8 luglio 1966, n. 1793, in Mass. Giust. Civ., 1966, 1028; Trib. S. Maria Capua Vetere, 30 luglio 1969, in Banca Borsa Tit. Cred., 1969, II, 596; Cass. 21 novembre 1978, n. 5403, in Mass. Giust. Civ., 1978; App. Firenze, 25 marzo 1981, in Dir. Fall., 1981, II, 400, n. BRONZINI; Cass. 25 giugno 1981, n. 4135, ivi, 1981; Cass. 27 giugno 1981, n. 4177, Dir. fall., 1981, II, 463; Cass. 16 ottobre 1988, n. 6853, in Mass. Giust. Civ., 1988; Cass. 2 giugno 1990, n. 56177, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1991, I, 18; Cass. 21 gennaio 1993, n. 709, in Fall., 1993, 807; Trib. Napoli, 4 novembre 1997, in Banca Borsa Tit. Credito, 1999, II, 368; Cass. 1 giugno 1999, n. 5306; in Dir. Fall., 2000, II, 536;

soddisfacimento dei crediti ed è caratterizzato dall'intento comune al cedente ed ai cessionari, di liquidare, in tutto o in parte, il patrimonio del debitore al fine di ripartirne il ricavato tra i creditori. Pertanto, per la configurabilità di tale contratto, non basta che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori, ma occorre che il debitore – mediante una inequivoca manifestazione di volontà – conferisca ai creditori un mandato a liquidare i suoi beni ed a soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione»⁵¹.

4. Rapporti tra la cessione ed i garanti del cedente

La cessione non osta alla continuazione del rapporto di fideiussione rilasciata a favore del debitore, soprattutto se il fideiussore aderisca alla cessione per confermare l'efficacia della garanzia in relazione al buon esito della liquidazione ed all'integrale soddisfacimento del credito⁵².

Quanto agli effetti della cessione sulle fideiussioni rilasciate a favore del debitore, si distingue tra la cessione *pro solvendo* e quella *pro soluto*: nel primo caso è valida la riserva di agire contro il garante obbligato in solido⁵³; nel secondo, ai sensi degli artt. 1949, 1950, 1952 c.c. il fideiussore che abbia pagato, assume la stessa posizione nella quale si trovava il creditore prima del pagamento e pertanto può agire negli stessi limiti entro cui poteva agire il creditore⁵⁴.

Si è precisato che è nulla la riserva di agire contro i fideiussori contenuta in una cessione *pro soluto*, la quale produrrebbe la liberazione definitiva del debitore⁵⁵

È stata infine prevista dalla giurisprudenza l'intervento di garanti della cessione stessa, per bilanciare la riduzione del potere dei creditori di aggredire con le azioni esecutive i beni non oggetto della cessione⁵⁶.

5. Il potere di disporre dei cessionari

51 Cass., 25 giugno 1981, n. 4135, in Rep. Foro It., 1980, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1; in termini, Cass. 13 giugno 1962, n. 1469, in Foro It. 1963, I, c. 1682; Id. 29 gennaio 1980, n. 684, in Rep. Foro It., 1980, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 3.

52 Cass. 16 giugno 1965, n. 1250, in Rep. Foro It., 1965, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 2.

53 Cass. 21 maggio 1943, n. 1232, in Mass. Giur. It., 1943, 452; Id. 23 luglio 1942, n. 2161, ivi, 1942, 738; Id. 11 luglio 1942, n. 1962, ivi, 1942, 683.

54 Cass. 19 gennaio 1960, n. 30, in Rep. Foro It., 1965, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 8.

55 Cass. 18 gennaio 1960, n. 30, cit.

56 Cass. 16 giugno 1962, n. 1508, in Mass. Foro It., 1962, voce Fideiussione, 453.

Secondo l'art. 1979 c.c. «l'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi».

Il contratto di cessione non trasferisce ai cessionari la proprietà dei beni, ma grava detti beni di un vincolo di indisponibilità di natura obbligatoria, che non incide sulla titolarità dei rapporti sostanziali, né sulla legittimazione attiva e passiva delle attività cedute⁵⁷.

Ai cessionari spetta il diritto-dovere di amministrare i beni in vista della liquidazione, con l'obbligo di comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1710 c.c.

L'incarico di gestire e liquidare i beni presuppone l'autorizzazione del cedente: più precisamente i creditori sono autorizzati dal debitore a compiere tutti gli atti, che rientrano nell'oggetto dell'incarico, in nome proprio e nel suo interesse; gli atti dispositivi hanno quindi effetto nella sfera giuridica del debitore, mentre i rapporti contrattuali si instaurano tra i creditori ed i loro contraenti.

Alla cessione può accompagnarsi il conferimento del potere di rappresentanza: in tal caso gli effetti degli atti del creditore ricadranno sul debitore e i creditori cessionari non assumeranno alcuna responsabilità verso i terzi⁵⁸.

Considerato il fine dell'attività liquidatoria, cosicché ogni atto che non avesse tale finalità dovrebbe essere considerato eccedente "i limiti fissati dal mandato", ai sensi dell'art. 1711 c.c., è da escludere che si possano costituire sui beni ceduti diritti reali limitati, diritti reali di garanzia; quanto ai diritti di godimento, la giurisprudenza di merito ha consentito ai cessionari di locare al debitore, sul presupposto che rientra nel potere dei cessionari di fare quanto necessario per conservarne l'integrità e la redditività dei beni in attesa della liquidazione⁵⁹, anche la riattivazione e l'affitto dell'azienda ceduta⁶⁰.

57 Cass. 1 giugno 1999, n. 5306, in Dir. Fall., 2000, II, 536; Id. 15 maggio 1991, n. 5464, in Arch. Locazioni, 2004, 379.

58 Nel caso in cui il debitore non avesse attribuito ai cessionari il potere di rappresentanza, questi ultimi risponderebbero degli atti compiuti.

59 Trib. Monza, 25 giugno 1977, Rep. Foro It., 1977, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1.

60 Trib. Firenze, 30 maggio 1952, in Temi, 1953, 38, nota G. SCALFI, Gestione dell'azienda nel concordato mediante cessione dei beni e sua valutazione.

In caso di cessione di azienda, la giurisprudenza ha ammesso il suo conferimento in uso temporaneo e l'affitto a terzi, a condizione che si tratti di operazioni mirate ad una futura e più redditizia liquidazione⁶¹.

Quanto ai limiti dell'attività dei cessionari, l'art. 1980, comma 2, c.c. esclude, nell'ipotesi di cessione parziale dei beni, che i cessionari possano agire esecutivamente sui beni non ceduti, prima della liquidazione di quelli ceduti.

6. L'esercizio delle azioni patrimoniali da parte dei cessionari

La giurisprudenza configura il potere di far valere le azioni patrimoniali come una proiezione processuale del mandato conferito ai cessionari per la liquidazione dei beni, senza, privare il debitore della titolarità e dell'esercizio diretto delle azioni relative alle attività cedute⁶².

I creditori cessionari sono rappresentanti processuali⁶³ o sostituti processuali del debitore ex art. 81 c.p.c., potendo far valere in nome proprio le situazioni giuridiche del debitore⁶⁴.

Considerato che il debitore non perde la titolarità dei beni sino a quando non vengono alienati, la Cassazione ritiene che il cedente, in caso di inerzia dei cessionari, possa esercitare direttamente le azioni patrimoniali relative ai beni ceduti ed agire per l'adempimento o per la risoluzione del contratto di vendita concluso dai cessionari⁶⁵; per lo stesso motivo il debitore è legittimato passivo nelle controversie relative ai beni⁶⁶ e nei giudizi promossi dai creditori non cessionari per l'accertamento del credito e la condanna al pagamento⁶⁷.

61 Cass. 9 maggio 1958, n. 1519, in Riv. Dir. Comm., 1959, II, 85; App. Venezia, 29 aprile 1988, in Giur. It., 1986, I, 2, 708.

62 Cass. 2 giugno 1990, n. 5177, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1991, I, 17, n. G. STELLA, Questioni in tema di poteri del debitore nella cessione dei beni ai creditori; Id. Cass. 23 giugno 1982, n. 3827, in Rep. Foro It., 1982, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1, secondo cui il cedente conserva la titolarità e l'esercizio diretto delle azioni relative alle attività cedute, senza le necessità che l'esercizio delle azioni comporti litisconsorzio con i cessionari; secondo Cass. 16 dicembre 1988, n. 6853, in Rep. Foro It., 1988, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 4, i cessionari hanno il diritto di chiedere al giudice dell'esecuzione la consegna del residuo delle somme ricavate dalla vendita forzata di uno dei beni ceduti, esecuzione promossa da creditori estranei alla cessione, e di destinarla al riparto.

63 Cass. 26 febbraio 1965, n. 319, in Rep. Foro It., 1965, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1.

64 Trib. La Spezia, 10 febbraio 1956, in Rep. Foro It., 1956, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 2.

65 Cass. 26 febbraio 1965, n. 319, cit.

66 App. Napoli, 7 marzo 1968, in Rep. Foro It., 1969, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 4.

67 Trib. La Spezia, 10 febbraio 1956, cit.

Per converso, il debitore non è legittimato passivo nelle controversie relative alla pretesa risarcitoria di un terzo danneggiato dall'amministrazione dei beni da parte dei cessionari⁶⁸.

Nel caso in cui il cedente abbia espressamente attribuito ai cessionari la facoltà di esercitare le azioni inerenti i beni ceduti, il patto, che non priva il cedente del medesimo diritto, è privo di effetti con riguardo ai danni che i beni abbiano subito per fatto dei cessionari, con la conseguenza che il cedente può reclamare da loro il risarcimento dei danni⁶⁹.

La giurisprudenza riconosce al debitore il diritto di esercitare – in via surrogatoria – le azioni patrimoniali relative ai beni ceduti, dinanzi all'inerzia dei cessionari o dei liquidatori⁷⁰ e non ritiene che le azioni giudiziarie proposte del debitore richiedano il litisconsorzio con i cessionari⁷¹

Infine, secondo la dottrina, le spese dei giudizi promossi ai sensi dell'art. 1979 c.c. gravano sul debitore.

A fronte del conferimento dei poteri gestori ai creditori cessionari, *il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno, se la gestione durasse più di un anno* (art. 1983 c.c.).

7. Nomina del liquidatore

L'art. 1979 c.c. nulla dice in merito all'esercizio concreto dell'incarico nell'ipotesi in cui vi siano più cessionari: se siano legittimati ad un esercizio disgiunto o se debbano agire congiuntamente.

La giurisprudenza non si è espressa, ma il problema non si porrebbe in caso di nomina da parte dei cessionari di un liquidatore, consentita dal secondo comma dell'art. 1983 c.c.: i cessionari risponderebbero del suo operato, salvo il caso di autorizzazione

68 App. Milano, 15 gennaio 1960, in Rep. Foro It., 1960, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 7.

69 Cass. 23 aprile 1982, n. 2534, in Rep. Foro It., 1982, voce Danni civili, n. 22.

70 Cass. 9 agosto 1990, n. 8086, in Fall., 199, 236.

71 Cass. 23 giugno 1982, n. 3827, in Giust. Civ. Rep., 1982, voce Cessione dei beni ai creditori, 379, n. con n. G. STELLA, Questioni in tema di poteri del debitore nella cessione dei beni ai creditori; Cass. 2 giugno 1990, n. 5177, in N. Giur. Civ. Comm., 1991, I, 18.

della nomina da parte del debitore o di nomina imposta per la complessità della liquidazione⁷².

La giurisprudenza ha qualificato il liquidatore come sostituto del mandatario ai sensi dell'art. 1717 c.c., con la conseguenza che il liquidatore è soggetto alle disposizioni in materia di mandato⁷³ e che il debitore cedente può agire direttamente contro il liquidatore (v. ultimo comma art. cit.)⁷⁴.

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo la giurisprudenza ha invece ritenuto inammissibile l'affidamento della liquidazione dei beni (in questo caso giudiziale) al debitore, perché la *cessio bonorum* implica necessariamente che il debitore perda il potere di amministrare e disporre dei beni⁷⁵.

Il liquidatore deve rendere il conto della sua attività anche al debitore (v. *infra* § 12).

8. Effetti della cessione e vincolo di indisponibilità

Il debitore non può disporre dei beni ceduti ai sensi dell'art. 1980, comma 1, c.c.

La norma attua la causa del contratto, perché senza procedere allo spossessamento del cedente od al trasferimento della titolarità dei beni⁷⁶, consente ai creditori di ottenere la soddisfazione dei propri crediti, mediante la liquidazione sotto la sorveglianza del debitore.

Dinanzi alla discussione della dottrina circa la natura, obbligatoria o reale, del vincolo di indisponibilità dei beni che grava sul debitore, la Cassazione ha affermato che il debitore si assoggetta ad un vincolo personale – di natura obbligatoria - di indisponibilità dei beni ceduti in favore dei cessionari, escludendo si tratti di un vincolo reale⁷⁷.

72 Quanto alle spese sostenute dal liquidatore, se nominato con l'assenso del debitore, saranno a carico di quest'ultimo; nel caso di nomina da parte dei cessionari, le spese del liquidatore saranno poste a loro carico.

73 Cass. civ., 21 novembre 1978, n. 5403, in Mass. Giur. It., 1978; App. Venezia, 13 luglio 1956, in Rep. Foro It., 1957, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1; App. Trieste, 24 luglio 1952, in Giust. civ., 1953, I, 464.

74 Pret. Parma, 7 febbraio 1959, in Temi, 1959, 311, con nota di M. GHIDINI, Questioni in tema di cessione dei beni ai creditori; Cass. 21 novembre 1978, n. 5403, in Giur. It., 1979, I, 1, 564.

75 Trib. Roma, 23 luglio e 29 luglio 2010, in Fall., 2011, 225 con nota contraria di N. NISIVOCCIA, Concordato preventivo e continuazione dell'attività aziendale: due decisioni dal contenuto vario e molteplice.

76 Cass. 26 febbraio 1965, n. 319, cit., in Foro It., 1965, I, 1259; App. Venezia, 22 maggio 1957, in Rep. Giur. It., 1958, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 2.

77 Cass., 26 febbraio 1965, n. 319, cit.; Obiter dictum in Cass. 15 maggio 1991, n. 5464, in Vita notar., 1991, 1017.

Il vincolo non si applica agli atti precedenti la cessione non ancora portati a compimento⁷⁸.

La violazione della norma non comporta la nullità dell'atto di disposizione, ma la risoluzione per inadempimento del contratto *ex art.* 1986 c.c.⁷⁹.

Infine, nel caso il debitore volesse riacquistare la disponibilità dei beni ceduti, gli spetta di provare di non avere debiti verso il creditore cessionario, non di provare l'esistenza del credito⁸⁰.

9. Effetti della cessione e trascrizione

Collegata alla qualificazione del vincolo di indisponibilità è la trascrizione del contratto di cessione *ex art.* 2649, comma 1, c.c.

Posto che il contratto di cessione produce effetti obbligatori tra cedente e cessionari per effetto del consenso, la trascrizione non è un elemento essenziale del negozio, ma la condizione per rendere opponibile ai terzi il vincolo di indisponibilità di cui all'art. 1980, comma 1, c.c.: vincolo efficace dalla data della trascrizione, valendo, nel conflitto tra terzi e creditori cessionari, il principio della priorità della trascrizione⁸¹.

Prima della trascrizione, per i beni immobili o mobili registrati, o dello spossessamento, per i beni mobili, il vincolo di indisponibilità a carico del debitore ha natura meramente obbligatoria⁸²: la sua violazione da parte del debitore con atti di disposizione è sanzionabile unicamente con la risoluzione del contratto *ex art.* 1986 c.c.; dopo la trascrizione o lo spossessamento, gli atti di disposizione del debitore sono inopponibili ai cessionari⁸³.

Grazie alla trascrizione della cessione non hanno efficacia rispetto ai cessionari le iscrizioni e la trascrizione di diritti acquistati successivamente sui beni del debitore, che

78 App. Napoli, 7 marzo 1968, in Rep. Foro It., 1968, voce Cessione dei beni ai creditori, nn. 2 e 4.

79 App. Trieste, 15 settembre 1964, in Riv. Dir. Comm., 1965, II, 135.

80 App. Firenze, 11 novembre 1974, in Rep. Foro It., 1968, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 3.

81 App. Napoli, 7 marzo 1968, in Rep. Foro It., 1969, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 3; Cass., 1 giugno 1999, n. 5306, in Dir. Fall., 2000, II, 536; Id. 15 maggio 1991, n. 5464, in Arch. Locazioni, 2004, 379.

82 Per Cass. 18 novembre 1961, n. 2700, in Giust. Civ., 1962, I, 698, se prima della trascrizione venisse dichiarato il fallimento del cedente., la cessione sarebbe senza effetto rispetto ai creditori; Cass. 26 febbraio 1965, n. 319, in Foro It., 1965, I, 1259.

83 Trib. Sanremo, 29 marzo 1993, in banca dati www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

abbiano carattere dispositivo, mentre sono efficaci quelle che non l'abbiano, quali l'ipoteca giudiziale, purché il creditore non abbia partecipato alla cessione⁸⁴.

10. La posizione dei creditori non cessionari

Il secondo comma dell'art. 1980 c.c. permette ai creditori anteriori alla cessione, che non vi abbiano partecipato, di agire esecutivamente (anche) sui beni ceduti.

La norma cerca di ristabilire la *par condicio* tra creditori cessionari e creditori rimasti estranei alla cessione e costituisce applicazione del principio di diritto secondo cui il contratto è vincolante *inter partes*, ma non per i creditori anteriori ed estranei alla cessione, che non possono esserne pregiudicati.

A fronte del diritto di non aderire alla cessione e di agire in via esecutiva sui beni ceduti, la giurisprudenza ha negato ai creditori anteriori la proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria⁸⁵.

Sui creditori anteriori non grava l'onere di escutere preventivamente i beni che non siano stati oggetto della cessione, ma non possono agire sulle quote ricavate dalla liquidazione dei beni ceduti⁸⁶.

Nell'ipotesi in cui i creditori anteriori abbiano proposto l'esecuzione forzata dei beni ceduti, la cessione si estingue alla sua conclusione, salvo il caso in cui l'esecuzione abbia espropriato solo alcuni dei beni: in questo caso, i cessionari possono domandare la risoluzione del contratto di cessione⁸⁷.

La Cassazione ha infine affrontato la questione della posizione del creditore estraneo alla cessione, nella quale i cessionari si sono impegnati a pagare anche i creditori non aderenti, qualificando la loro posizione come quella di terzi beneficiari ammessi a partecipare al riparto⁸⁸.

84 Trib. Sanremo, 29 marzo 1993, cit.; Trib. Roma, 19 giugno 1959, in banca dati www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

85 Trib. Genova, 4 ottobre 1950, in Temi Genovese, 1951, 203.

86 Cass. 30 giugno 1969, n. 2391, in Rep. Foro It., 1969, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 1.

87 App. Roma, 27 febbraio 1963, in Dir. Fall., 1963, II, 275; secondo App. Napoli, 8 febbraio 1960, in Rep. Foro It., 1960, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 4, in caso di esecuzione sui beni ceduti si verifica un'ipotesi di risoluzione per inefficacia sopravvenuta che estingue automaticamente il contratto di cessione.

88 Cass. 9 marzo 1968, n. 396, in Rep. Foro It., 1968, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 2.

11. La posizione dei creditori cessionari

In costanza della liquidazione, i creditori cessionari – se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune delle attività del debitore – non possono agire esecutivamente sulle altre, se prima non abbiano liquidato le cedute.

Il terzo comma dell'art. 1980 c.c. non nega ai creditori cessionari il diritto di intervenire nel processo esecutivo iniziato da creditori estranei nel caso di tenuta o reale insufficienza delle attività cedute⁸⁹.

12. Controllo del debitore della gestione

L'art. 1983 c.c. riconosce al debitore il diritto di controllare la gestione dei cessionari e di ricevere il rendiconto dell'attività compiuta.

Il contenuto del diritto di controllo si ricava dalla regolamentazione del contratto, ma riguarda principalmente lo svolgimento della gestione, la durata della liquidazione ed il ricavato delle vendite (v. art. 2489 c.c.).

Secondo la giurisprudenza di merito, l'obbligo di rendiconto non costituisce un'obbligazione, ma riveste una funzione strumentale nell'economia del contratto: l'inadempimento non legittimerebbe la richiesta della risoluzione del contratto, ma del rendiconto giudiziale *ex art. 263 e segg. c.p.c.*⁹⁰

In caso di nomina del liquidatore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1983 c.c., si applica l'art. 1717, comma 3, c.c., secondo cui il mandatario (ndr. il creditore cessionario) risponde delle istruzioni date al sostituto (ndr. il liquidatore): la giurisprudenza ha osservato che il liquidatore dei cessionari, assumendo la veste del sostituto, non è mandatario diretto del cedente e conseguentemente i crediti del liquidatore derivanti dall'incarico non sono assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2761, comma 2, c.c., il quale ha per oggetto esclusivamente i beni del mandante⁹¹.

89 Cass. 9 febbraio 1961, n. 275, in Riv. Dir. Proc., 1961, 478, con n. di V. ANDRIOLI, *Raffronti tra cessione dei beni ed espropriazione forzata*.

90 App. Venezia, 16 maggio 1960, in Rep. Foro It., 1960, voce *Cessione dei beni ai creditori*, n. 6.

91 Cass. 21 novembre 1978, n. 5403, in Rep. Foro It., 1978, voce *Privilegio*, n. 11.

13. Riparto e spese

Ai sensi dell'art. 1982 c.c. la liquidazione dei beni ha carattere concorsuale: le somme ricavate devono essere ripartite ai creditori in proporzione dei rispettivi crediti, fatte salve le cause di prelazione; l'eventuale residuo spetta al debitore (v. nota 58).

Le spese della gestione e della liquidazione sono a carico del cedente, ma anticipate dai cessionari (art. 1981 c.c.).

14. Liberazione del debitore

Salvo patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto ricevuto (art. 1984 c.c.).

Secondo l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza, non la cessione dei beni e tantomeno il pagamento, producono la liberazione del debitore, ma la fine delle operazioni di liquidazione e la chiusura del contratto e comunque nei limiti di quanto abbiano ricevuto⁹².

Secondo la norma il cessionario non può rifiutare di ricevere adempimenti parziali in deroga all'art. 1181 c.c. (che ammette invece il rifiuto dell'adempimento parziale): per la Cassazione, a fronte di un debitore che abbia ceduto i beni ai creditori per evitare il fallimento, dimenticandosi di prevedere la propria liberazione nel momento della liquidazione, il giudice potrebbe comunque attribuire effetto esdebitatorio al contratto⁹³.

In giurisprudenza si è ritenuto che gli effetti della cessione dei beni ai creditori fatta *pro solvendo* vengano meno quando tutti i creditori siano stati soddisfatti nelle percentuali concordate e si chiuda la liquidazione⁹⁴.

15. Recesso

Il debitore può recedere dal contratto se offra di pagare integralmente i crediti dei cessionari per capitale, interessi e spese di gestione (art. 1985 c.c.).

92 Cass. 5 gennaio 1972, in Rep. Foro It., 1972, voce Concordato preventivo, n. 39; Trib. Milano, 3 gennaio 1961, in Rep. Foro It., 1962, voce Concordato preventivo, n. 20.

93 Cass. 16 giugno 1965, n. 1250, in Rep. Foro It., 1965, voce Cessione dei beni, n. 5.

94 App. Genova, 30 gennaio 1952, in Rep. Foro It., 1952, voce Fallimento, n.287.

Il recesso – esercitabile sino alla fine della liquidazione - ha effetto dal giorno del pagamento *ex art.* 1373 c.c.

Non è previsto il recesso da parte dei cessionari.

16. Annullamento e risoluzione

Il contratto di cessione dei beni può essere nullo o annullabile secondo le regole generali.

Il codice prevede l'annullamento della cessione quando il debitore abbia dolosamente dissimulato una parte *notevole* di beni, abbia occultato passività o simulato passività inesistenti (art. 1986, comma 1, c.c.).

La cessione può essere risolta per inadempimento seguendo le regole generali (art. 1986, comma 2, c.c., che rinvia agli artt. 1453 – 1462 c.c.).

Come contratto di durata, la risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., ha effetto retroattivo limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire e, comunque, non pregiudica i diritti dei terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione⁹⁵.

Costituiscono inadempimenti del debitore il compimento di atti di disposizione dei beni ceduti⁹⁶, il mancato trasferimento del possesso dei beni entro un termine ragionevole⁹⁷, la cessione fatta dall'erede apparente, rivelatosi tale dopo l'accertamento del carattere apocrifo del testamento⁹⁸.

L'inadempimento può essere anche dei creditori cessionari, che ritardano od omettono l'attività di liquidazione.

Ogni cessionario è legittimato ad esercitare l'azione di annullamento o di risoluzione, anche contro il parere degli altri, con la conseguenza che il contratto di cessione non produrrà i suoi effetti nei confronti del cessionario vittorioso⁹⁹

95 Cass. 8 giugno 1964, n. 1401, in Giur. It., 1965, I, 1, 52.

96 App. Trieste, 15 settembre 1964, in Rep. Foro It., 1965, voce Cessione dei beni ai creditori, n. 3.

97 Cass. 29 settembre 1964, n. 2464, in Rep. Foro It., 1965, voce Obbligazioni e contratti, n. 292.

98 Trib. Torino, 28 novembre 1951, in Temi, 1952, 263 con n. di M. GHIDINI, Note sulle obbligazioni delle parti nel contratto di cessione dei beni ai creditori.

99 Cass. 11 marzo 1946, n. 455, in Rep. Giur. It., 1944-1947, voce Fallimento, n. 100.

Secondo una giurisprudenza risalente, il fallimento del debitore cedente comporterebbe lo scioglimento del contratto di cessione¹⁰⁰, anche se, ai sensi dell'art. 78, comma 3, Legge fall., il curatore del fallimento del mandante potrebbe decidere di subentrare nel contratto.

17. Fallimento e scioglimento della cessione

Secondo la dottrina e la giurisprudenza il fallimento sopravvenuto del debitore estingue il contratto di cessione: l'apertura della liquidazione fallimentare non potrebbe, infatti, coesistere con la liquidazione privata del patrimonio del debitore.

Applicando la disciplina del mandato, il fallimento del cedente determina lo scioglimento *ex nunc* ed *ipso iure* del contratto di cessione¹⁰¹.

18. Revocatoria della cessione

Salvo che la parte provi di non aver conosciuto lo stato di insolvenza del debitore, è revocabile la cessione dei beni ai creditori se stipulata nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento *ex art. 67, comma 2, legge fall.* (oggi, se stipulata entro un anno dalla dichiarazione di fallimento *ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall.*), essendo riconducibile all'estinzione di debiti pecuniari, scaduti ed esigibili, non effettuata con denaro o mezzi normali di pagamento¹⁰².

La giurisprudenza ammette la revocabilità *ex art. 67, comma 2, legge fall.* dei pagamenti effettuati a favore dei singoli creditori del debitore cedente fallito¹⁰³; se ricorrono le condizioni poste dall'art. 2901 c.c. è naturalmente ammissibile l'azione revocatoria ordinaria della cessione.

100 Cass. 28 febbraio 1958, n. 670.

101 App. Napoli, 29 settembre 1959, in Rep. Foro It., 1960, voce Fallimento, n. 499, 231, 232; Trib. S.Maria C.V., 30 luglio 1969, in Banca Borsa Tit. Cred., 1969, II, 596; Trib. Milano, 21 aprile 1975, in Monitor Trib., 1976, 150; Trib. Rma, 9 settembre 1957, in Dir. Fall., 1957, II, 639; Trib. Firenze, 21 maggio 1954, in Monitor Trib., 1954, 422; contra, Cass. 28 febbraio 1958, 670, in Rep. Foro It., 1958, voce Fallimento, n. 432.

102 Cass. 13 giugno 1962, n. 1469, in Giust. Civ., 1962, I, 1431, n. L. BIANCHI D'ESPINOSA, *Cessio bonorum* e azione revocatoria fallimentare in Riv. Dir. Proc., 1963, n. V. ANDRIOLI, Cessione dei beni ai creditori e revocatoria fallimentare e in Banca Borsa Tit. Cred., 1963, i, 73, n. M. SPINELLI, Effetti del fallimento sopravvenuto alla cessione dei beni ai creditori.

103 Cass. 4 giugno 1975, n. 2224, in Giur. it., 1976, I, 1, 1377.

FOCUS 1 – ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Codice Civile
Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XXVI
Della cessione dei beni ai creditori

Art. 1977. - Nozione.

La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Art. 1978. - Forma.

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265.

Art. 1979. - Poteri dei creditori cessionari.

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

Art. 1980. - Effetti della cessione.

Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.

Art. 1981. - Spese.

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.

Art. 1982. - Riparto.

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.

Art. 1983. - Controllo del debitore.

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Art. 1984. - Liberazione del debitore.

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

Art. 1985. - Recesso dal contratto.

Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.

Art. 1986. - Annullamento e risoluzione del contratto.

La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
La cessione può essere risolta per inadempimento secondo le regole generali.

Inoltre giova ricordare anche l'art. 2649:

Art. 2649. - Cessione dei beni ai creditori.

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.